



## Tribunale di Treviso

### Processo Civile Telematico: obbligo di iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

Gentile Consulente

nell'ambito dell'avvento del Processo Civile Telematico, il prossimo **30 giugno 2014** è previsto, tra l'altro, che "il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria" avvenga "**esclusivamente con modalità telematiche**" (art. 16 bis D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2012 n. 221).

Il Processo Civile Telematico, comportante una progressiva e sempre più estesa informatizzazione del procedimento civile e penale, richiede una serie di adempimenti necessari alla corretta applicazione della normativa in materia (Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni).

In tale prospettiva, tutte le comunicazioni da Lei inviate o ricevute, nonché il deposito di atti nell'ambito delle procedure per le quali ha ottenuto l'incarico peritale dovranno avvenire attraverso gli strumenti del **redattore di buste elettroniche** (si tratta di un software che non viene fornito direttamente dal Ministero della Giustizia. Ne esistono diverse versioni sia a pagamento - a volte già integrate nei gestionali d'ufficio - sia gratuite online), nonché della **posta elettronica certificata** - di cui per legge lei è già tenuto a dotarsi - e saranno subordinati all'iscrizione del suo indirizzo di posta elettronica certificata nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE)**, una sorta di anagrafe digitale utilizzata dagli applicativi informatici in uso presso i tribunali per la ricezione e l'invio delle comunicazioni a lei destinate.

La normativa vigente prevede che ogni Ordine professionale provveda al più presto al censimento degli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti e al loro successivo inoltro presso la competente struttura del Ministero della giustizia deputata all'inserimento nel REGINDE degli indirizzi censiti, che in

questo modo verranno resi disponibili ai programmi di gestione del processo civile telematico utilizzati presso gli uffici giudiziari.

Il suo Ordine professionale di appartenenza ha probabilmente già ricevuto l'invito a procedere agli adempimenti necessari, peraltro imposti dalla legge; tuttavia è opportuno che Lei si rechi al più presto presso il suo Ordine per richiedere i chiarimenti necessari, e se del caso sollecitare il loro adempimento; in allegato alla presente comunicazione le vengono fornite le istruzioni da comunicare al suo Ordine professionale per procedere agli adempimenti richiesti.

In caso di inerzia del suo Ordine, lei ha comunque facoltà di procedere autonomamente alla richiesta d'iscrizione, secondo le istruzioni che troverà al seguente link:

[https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_17.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp)

*N.B. all'apparire dell'avviso "Si è verificato un problema con il certificato di sicurezza del sito Web" scegliere l'opzione "Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)"*

**Corre l'obbligo di informarla che, ove non provveda al più presto agli adempimenti richiesti, non sarà più possibile agli uffici giudiziari inviarle comunicazioni secondo i canali finora utilizzati (telefono, fax e simili), e gli atti da inviarle verranno depositati in cancelleria a sua disposizione; di tale deposito non riceverà tuttavia nessun avviso, sarà suo onere recarsi presso gli uffici giudiziari per prenderne visione, rimanendo a suo carico la responsabilità di ritardi derivanti dalla mancata o tardiva presa visione delle comunicazioni a lei destinate.**

Concludendo, si ribadisce che non è sufficiente, ai fini delle comunicazioni in oggetto, il possesso da parte dell'ufficio giudiziario del suo indirizzo di posta elettronica certificata, ma è indispensabile che lo stesso venga inserito nel REGINDE; in caso contrario lo stesso non potrebbe essere utilizzato dai programmi di gestione del processo telematico.

Viene pertanto invitata a provvedere al più presto agli adempimenti necessari.

La ringraziamo per la collaborazione.

*Si allegano di seguito le istruzioni per la registrazione da parte dell'Ordine o Collegio.*

# ISCRIZIONE AL REGINDE

## ISTRUZIONI per ordini professionali ed enti pubblici

Il **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)**, gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni (tra i quali i **periti e consulenti tecnici di ufficio**) ai sensi del DM 44/2011.

Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito Soggetti), l'iscrizione al RegIndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 – art. 8.

Nello specifico, l'ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata.

A) **L'ordine o l'ente** inviano una **richiesta di censimento formale** presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:

- 1) informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine
- 2) la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i Soggetti
- 3) il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui Soggetti.

B) La **richiesta di censimento** deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: **prot.dgsia.dog@giustiziacert.it**

C) Dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, **l'ordine o ente** invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, *ComunicazioneSoggetti.xml*, deve essere conforme al formato definito nella struttura *ComunicazioneSoggetti.xsd* e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, *Esiti.xml*. I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E' possibile eseguire l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file *ComunicazioneSoggetti.xml* opportunamente compilato all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.

Nella sezione Documenti della scheda disponibile all'indirizzo web [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_0.wp?previousPage=pst\\_1\\_0&contentId=SPR395](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR395) (N.B. all'apparire dell'avviso "Si è verificato un problema con il certificato di sicurezza del sito Web" scegliere l'opzione "Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)") è possibile scaricare un FAC-SIMILE semplificato del

file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE. Per la compilazione si consiglia di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio: NotePad++ con plugin XMLTOOL per la validazione).